

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le società in perdita sistematica

di **Federica Furlani**

L'[articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011](#), modificato dall'[articolo 18 D.Lgs. 175/2014](#), ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le **società in perdita sistematica**, ovvero le società che, alternativamente,

- **per 5 periodi d'imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale;**
- **ovvero per 4 anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto** in base all'[articolo 30, comma 3, L. 724/1994](#).

La presunzione di "non operatività" opera, ai sensi dell'[articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011](#), **nel periodo successivo al quinquennio, ossia nel sesto periodo.**

Prima di definire il **quinquennio** di riferimento, va soffermata l'attenzione sull'individuazione del **reddito minimo** che deve essere superato in una delle annualità, nel caso in cui **nelle altre 4** un contribuente abbia riscontrato una **perdita fiscale**, per non essere considerato in perdita sistematica.

È a tal fine necessario far riferimento al **reddito minimo presunto** che la società avrebbe dovuto dichiarare se fosse risultata di comodo.

La sua **determinazione** avviene applicando alle seguenti **tipologie di beni** le relative **percentuali**:

Azioni e quote	1,5%
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria	4,75% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili A/10	4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	3% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Altre immobilizzazioni	12%

Con riferimento alle società in contabilità semplificata, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 11/E/2017](#), ha precisato che, ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il **primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa** costituisce uno di quelli compresi nel c.d. **periodo di osservazione**, il relativo **risultato fiscale** deve essere considerato **senza tener conto del componente negativo**

derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

*“Ad esempio, qualora una società abbia indicato nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1 sempre una **perdita** (fiscale) e posto che il periodo d'imposta n-3 sia il **primo periodo di applicazione del regime di cassa**, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il seguente sesto periodo d'imposta (n), la stessa società dovrà prendere in considerazione i risultati fiscali dei cinque periodi d'imposta che compongono il c.d. periodo di osservazione, ossia, i predetti periodi n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1. In tal caso, il risultato fiscale del periodo n-3 va rilevato **senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente (n-4)**, il quale ha concorso alla determinazione del risultato dello stesso periodo n-3, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi”.*

Per quanto riguarda il **periodo di osservazione**, con riferimento al **periodo di imposta 2017**, è necessario far riferimento alle annualità dal **2012 al 2016**: una società è pertanto qualificata in **perdita sistematica** nel 2017 se in tutti gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ha dichiarato una **perdita fiscale**, o ha dichiarato una perdita fiscale per quattro di questi anni e in uno ha dichiarato un **reddito inferiore a quello minimo presunto**, come sopra determinato.

Non è invece qualificata come **società in perdita sistematica** se in tre anni del periodo di osservazione ha dichiarato una perdita fiscale (ad esempio 2012, 2013 e 2014) ed in due un reddito inferiore a quello minimo (2015 e 2016).

Una società qualificata in **perdita sistematica** nell'esercizio **2017**, in assenza di **cause di esclusione o di disapplicazione**:

- deve dichiarare il **reddito minimo** e il **valore della produzione minimo previsto per le società di comodo**, compilando l'apposita sezione del **quadro RS del modello Redditi SC 2018** (righe da RS 116 a RS 125) e la Sezione III del quadro IS del **modello Irap 2018** (righe da IS16 a IS20);
- deve applicare una **maggiorazione Ires del 10,5%** se trattasi di società di capitali, con compilazione dell'apposito **rigo RQ62** del modello Redditi SC 2018;
- non può utilizzare in **compensazione orizzontale** o **chiedere il rimborso del credito Iva 2017**.

Seminario di specializzazione

**QUESTIONI GIURIDICO TRIBUTARIE E OPPORTUNITÀ DA
BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN**

Scopri le sedi in programmazione >